

## **DECRETO 15 gennaio 2007**

Non iscrizione della sostanza attiva dimetenamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2006/1009/CE del 22 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.26 del 1-2-2007)

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  
relativo

all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15  
luglio 1991, in

materia di immissione in commercio di prodotti  
fitosanitari ed in  
particolare l'art. 8, paragrafo 2;

Visti i regolamenti della commissione 451/2000/CE e  
703/2001/CE

che stabiliscono le modalita' dettagliate per  
l'attuazione della

seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8,  
paragrafo 2,

della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della commissione 2006/1009/CE del  
22 dicembre

2006 relativa alla non iscrizione della sostanza  
attiva fosalone

nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su  
tale sostanza

attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza  
alimentare, sono

emerse preoccupazioni relative al destino ambientale;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti dimetenamid, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in attuazione della decisione della commissione 2006/1009/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetenamid, deve

essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere

dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per

chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le

successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva dimetenamid non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.